Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 72 (2003)
Heft: 4: 1803 : la Mediazione napoleonica e l'identità grigione

Artikel: L'Atto di mediazione tra modernizzazione e tradizione
Autor: Luminati, Michele
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-55053

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

MICHELE LUMINATI

L'Atto di mediazione tra modernizzazione e tradizione

Nell'autunno 1802 una delegazione dei cantoni svizzeri raggiunge Parigi. Il compito è quello di elaborare una soluzione che permetta di riportare l'ordine all'interno del paese. In definitiva le discussioni condotte sono direttamente gestite da Napoleone Bonaparte che da subito definisce il margine d'azione. Al termine dei dibattiti impone una sua soluzione, lasciando agli svizzeri uno spazio di manovra solo nelle questioni interne ai cantoni. Il testo, controfirmato dai delegati elvetici il 19 febbraio 1803, è l'oggetto del contributo di Michele Luminati, docente di storia del diritto all'Università di Lucerna. La lettura puntuale permette di capire il carattere del testo che ha un'importanza fondamentale nel percorso delle istituzioni della Svizzera contemporanea. Distante dal razionalismo delle precedenti costituzioni della Repubblica elvetica, l'Atto di mediazione è focalizzato intorno al condottiere e console della Repubblica francese. Il rapporto di dipendenza è dunque da subito esplicito, ma nella sua parsimonia verbale, il testo permette di ristabilire un ordine interno al paese, ponendo fine a cinque anni di disordini.

La costituzione elaborata a Parigi nell'inverno 1802-1803 ha una struttura del tutto particolare. Inizia con un *Preambolo*, nel quale Napoleone Bonaparte si presenta come il grande Mediatore, prosegue con le costituzioni dei diciannove cantoni e si chiude con la costituzione federale. Prima ancora di osservare più da vicino i contenuti dell'atto, basta soffermarsi su questa struttura per individuare alcuni aspetti fondamentali di questo documento costituzionale.

Innanzitutto l'Atto di Mediazione è una costituzione imposta (e garantita) dalla Francia. Napoleone, coadiuvato da una commissione di senatori francesi, elaborò personalmente la costituzione federale ("Atto federativo"), mentre ai delegati elvetici venne affidato il compito di predisporre i testi delle costituzioni cantonali. L'interesse principale di Napoleone era di tipo strategico: porre fine ai disordini e alle lotte intestine, pacificare il paese e dargli un governo stabile (e amico) in modo da poter disporre del territorio svizzero come bastione difensivo sul fianco orientale. Napoleone era convinto che solo ripristinando una struttura federativa e abbinandola con alcuni elementi rivoluzionari (uguaglianza giuridica e libertà di domicilio) si sarebbero potuti accontentare federalisti e centralisti, tradizionalisti e innovatori. Di fatto, l'Atto di Mediazione, benché imposto dalla Francia e introdotto senza nessuna consultazione popolare, si rivelò positivo per il paese quale ordinamento di transizione e permise nel contempo a Napoleone di concludere già nell'estate del 1803 un patto di alleanza difensiva che gli garantiva il reclutamento forzato di truppe elvetiche.

Il fatto che le costituzioni cantonali vennero anteposte alla costituzione federale accentuò l'elemento federale a scapito del governo centrale. In questo senso si ha un ritorno alle strutture di Antico Regime, ma con l'importante differenza che, oramai in modo definitivo, i baliaggi e i cantoni alleati vennero completamente equiparati al 'nocciolo duro' della vecchia Confederazione. Si può dunque affermare che l'Atto di Mediazione proseguì quella riorganizzazione territoriale iniziata con la Repubblica Elvetica e portata poi a compimento con il Congresso di Vienna (1815). Per i Grigioni ciò comportò da un lato il pieno inserimento dell'ex-repubblica dei comuni retici nel contesto svizzero, dall'altro lato la conferma della perdita della Valtellina.

La Costituzione federale, fanalino di coda dell'Atto di Mediazione, si compone di soli quaranta articoli e si limita principalmente a regolare le questioni di sicurezza interna ed esterna e a fissare le competenze della Dieta quale massimo organo federale. Dopo l'esperienza centralista si ritornava dunque alla federazione di stati con pochi elementi aggreganti. Ciò si evidenzia già nel primo articolo, dove si stabilisce che sono i cantoni e non la Confederazione a garantirsi reciprocamente la loro sovranità. Dal punto di vista dei diritti fondamentali sono poi di particolare importanza gli articoli 3-5 che, anche se molto riduttivi in rapporto all'antecedente Costituzione della Repubblica Elvetica, mantennero salde alcune conquiste della rivoluzione: l'abolizione della sudditanza politica dei baliaggi e dei privilegi personali, l'affermazione del diritto di libero domicilio in tutti i cantoni (compreso l'esercizio dei diritti politici) e la libera circolazione delle merci. Si trattava tutto sommato di un programma minimo che lasciava ai cantoni ampi spazi vuoti e la possibilità di recuperare istituzioni prerivoluzionarie e di introdurre limitazioni alle libertà da poco acquisite. Nelle costituzioni cantonali inserite nell'Atto di Mediazione, tutte estremamente brevi e generiche, e principalmente in quelle dei cantoni di vecchia data si fece ampio uso di queste possibilità.

Veniamo ora alla Costituzione grigionese. La delegazione inviata dalla Dieta grigionese a Parigi era formata da Florian Ulrich von Planta, federalista e conservatore moderato, e da Jakob Ulrich Sprecher, sostenitore del sistema unitario. Ai due venne affidato da Napoleone il compito di redigere entro dieci giorni (!) una costituzione cantonale che tenesse conto delle sue direttive tendenzialmente restauratrici e federaliste. Planta e Sprecher si basarono sulla Costituzione cantonale del 1801, alla cui stesura aveva partecipato lo stesso Planta. Si trattava di una costituzione unitaria ed egualitaria sul modello francese che prevedeva l'abolizione del referendum comunale federativo, la formazione di nuovi distretti amministrativi e giudiziari al posto dei comuni giurisdizionali e l'introduzione di un sistema di democrazia rappresentativa. Il progetto Planta/Sprecher riprese questi concetti, smorzandone gli aspetti più centralisti ma mantenendo l'impostazione di fondo.

Grande fu la sorpresa dei due delegati grigionesi quando Napoleone respinse completamente il progetto e dettò le coordinate principali per il nuovo assetto costituzionale grigionese: ripristino delle vecchie strutture e rafforzamento del governo cantonale! I due grigionesi, coadiuvati dai senatori francesi Roederer e Demeunier, si rimisero all'opera. Ne venne fuori una costituzione smilza e lacunosa di soli tredici articoli, rispetto ai cento e passa articoli del progetto anteriore. Punto di partenza del sistema politico-amministrativo e giudiziario erano nuovamente le leghe e i comuni giurisdizionali di vecchia memoria (artt. 1-2).

Le leggi adottate dal Gran Consiglio dovevano essere sottoposte obbligatoriamente all'approvazione da parte dei comuni (art. 5; referendum comunale federativo). Anche l'esercizio dei diritti politici venne nuovamente limitato al patriziato (art. 3), mentre vennero statuite la libertà religiosa (art. 11; limitatamente alle religioni praticate nel cantone), la libertà di commercio e dell'industria (art. 12) e la possibilità di riscatto degli oneri feudali (art. 13).

Sul piano delle libertà e della democrazia continuarono dunque a convivere due concezioni diverse: da un lato elementi della democrazia collettiva e corporativa legati alle strutture comunali di tipo medievale, dall'altro elementi della democrazia moderna legati al concetto di uguaglianza e della libertà individuale fondata sul diritto naturale. Riallacciando l'esercizio dei diritti politici al patriziato, si riaffermava il concetto della democrazia come privilegio storico, appartenente ad una collettività politica da tempi immemori e tramandato di generazione in generazione. Un concetto che andava a cozzare contro la formula illuministica *"liberté, égalité, fraternité"*, alla quale si rifacevano le libertà garantite dagli articoli 11-13. In questo senso non vi è, e non può esserci, continuità tra democrazia comunale premoderna e democrazia moderna. L'Atto di Mediazione non risolse questo conflitto ma, anche se in modo limitato, permise un ulteriore assestamento dei concetti illuministici. È sintomatico che sia nella Costituzione federale che in quella grigionese ci si sia preoccupati di garantire soprattutto le libertà legate all'attività economica e al libero commercio.

Le innovazioni maggiori si ebbero nell'organizzazione degli organi cantonali. Anche se formalmente il potere esecutivo venne riconsegnato nelle mani dei capi delle tre leghe (art. 7), di fatto, con il nuovo organo, denominato Piccolo Consiglio, si consolidava definitivamente il concetto di un esecutivo permanente situato al di sopra dei comuni giurisdizionali. Ai comuni e alle leghe erano inoltre espressamente vietati i contatti diretti con potenze straniere (art. 9). Il potere legislativo venne affidato al Gran Consiglio (art. 6), composto da 63 rappresentanti inviati dai comuni giurisdizionali e dunque legati alle istruzioni ricevute. Anche qui vecchio e nuovo si mischiavano: la struttura era quella della vecchia Dieta, ma le competenze legislative erano ampliate, lasciando ai comuni solo la possibilità di confermare o meno le leggi elaborate in seno al Gran Consiglio. Infine la costituzione ripristinava il vecchio sistema giudiziario, composto da un centinaio di tribunali civili e una sessantina di tribunali penali (art. 8). Jakob Ulrich Sprecher riuscì però ad inserire nell'articolo un'aggiunta che permetteva la creazione di un tribunale cantonale attraverso la legislazione ordinaria. E fu così che, ancora nel 1803, i comuni accettarono la costituzione di un tribunale cantonale in materia civile. Sul piano dell'organizzazione statale, la nuova Costituzione segnò dunque il passaggio definitivo dal vecchio sistema di alleanze di piccole entità più o meno sovrane allo stato federale vero e proprio.

Possiamo concludere dicendo che indubbiamente la Costituzione del 1803 nella sua lacunosità e genericità si presentava come minimo denominatore comune delle forze politiche contrapposte e mancava della coerenza e della carica idealistica che aveva caratterizzato gli elaborati costituzionali dell'Elvetica. Ma, tutto sommato, la miscela di elementi della tradizione, spesso predominanti, e concetti rivoluzionari, che caratterizzò non solo la Costituzione grigionese ma l'Atto di Mediazione nel suo complesso, permise la pacificazione interna, consolidò alcuni principi illuministici e impedì così un ritorno *tout court* all'Antico Regime.

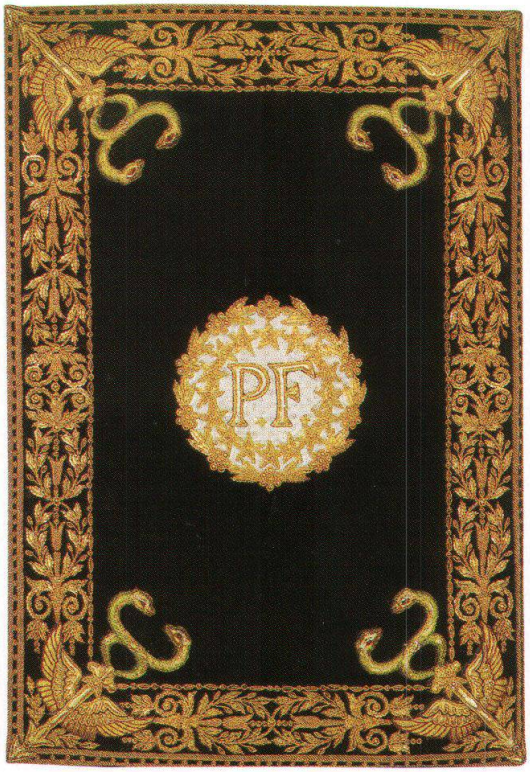

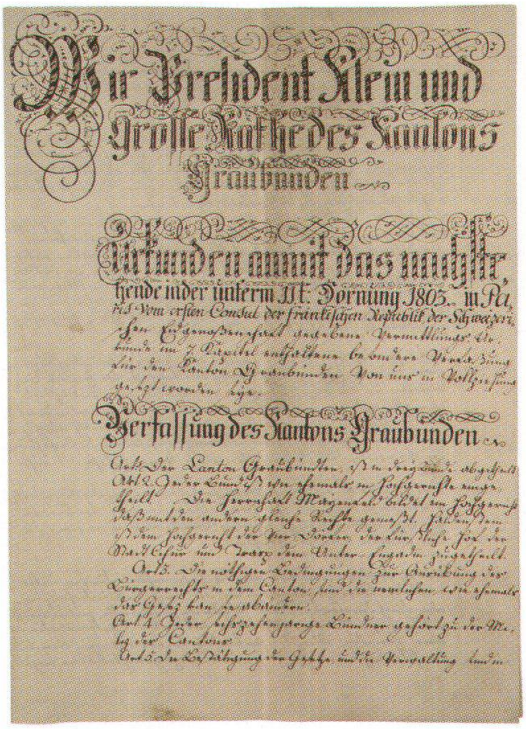
Wir Landtammann Rath und
Grosse Rath des Cantons
Graubünden

Urkunden annit das unsere,
heute unter unserm 11t. Hornung 1803. im Na.
Des Vom ersten Consul der französischen Republik der Schweiz,

Verfassung des Cantons Graubünden

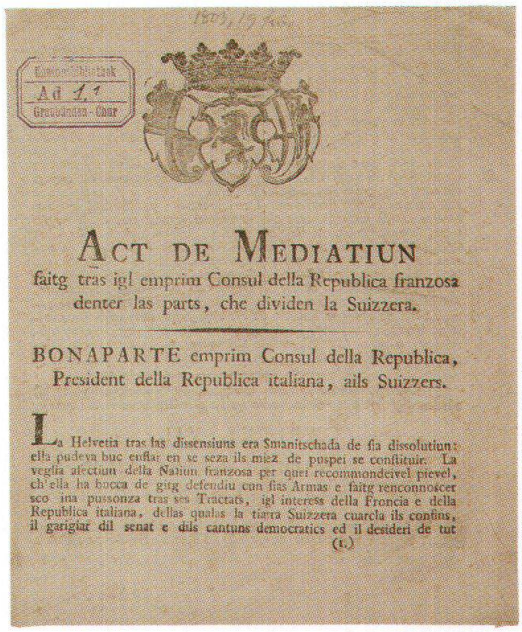
Cantons-Bibliothek
Ad 1.1
Graubünden - Chur

ACT DE MEDIATIUN

faitg tras igl emprim Consul della Republica franzosa denter las parts, che dividen la Suizzera.

BONAPARTE emprim Consul della Republica, President della Republica italiana, ails Suizzers.

La Helvetia tras las dissensiuns era Smanitschada de sia dissolutiun: ella pudeva buc enflar en se seza ils miez de puspei se constituir. La veglia affectiun della Nation franzosa per quei recommondeivel pievel, ch'ella ha bocca de gieg defendiu cun sias Armas e faitg renconnoscer sco ina pussonza tras ses Tractats, igl interess della Froncia e della Republica italiana, dellas qualas la tiarra Suizzera cuarcla ils confins, il gariglar dil senat e dils cantuns democratics ed il desideri de tut

(1.)

La versione originale dell'Atto di mediazione è conservata all'archivio federale di Berna. L'Archivio di Stato di Coira possiede un facsimile con il testo comune e le 19 costituzioni cantonali. Ma da subito l'Atto trovò traduzione e diffusione. Il secondo esempio presenta una versione su pergamena in tedesco e il terzo una stampa in romancio. Nelle valli si trovano numerose copie manoscritte in italiano, conservate negli archivi locali

Il documento qui trascritto presenta, in versione italiana originale, il preambolo e gli articoli dedicati al Cantone dei Grigioni dell'Atto di mediazione napoleonico, firmato a Parigi il 19 febbraio 1803. La traduzione è conservata in una copia manoscritta degli statuti del Comune di Poschiavo del 1753 e fa parte di una serie di documenti trascritti che completavano l'ordinamento comunale.[1]

Atto di mediazione

Fatto dal Primo Console della Repubblica Francese tra i partiti che dividono la Svizzera.

Bonaparte Primo Console della Repubblica Presidente della Repubblica Italiana agli Svizzeri!

L'Elvezia in preda alle dissenzioni era minacciata dalla sua dissoluzione; essa non potea trovare fra sé stessa i mezzi di riconstruirsi. L'antica affezione della Nazion Francese per questo comendevole Popolo, cui ella difese colle sue armi, e cui fece riconoscere come Potenza, per mezzo de' suoi Trattati, l'interesse della Francia e della Repubblica Italiana, le cui frontiere restano coperte dalla Svizzera; la dimmanda del Senato; quella dei Cantoni Democratici, il voto del Popolo intiero, ci fecero un dovere d'interporre la nostra Mediazione frai Partiti che lo dividono. I Senatori Berthelemy, Roederer, Toche, e Demeurier sono stati da noi incaricati di conferire con cinquantasei Deputati del Senato delle Città e dei Cantoni riuniti qui in Parigi.

Il determinare se la Svizzera costituita federalmente dalla natura potesse essere ritenuta sotto un governo centrale per altro modo che quello della forza; Il riconoscere qual genere di costituzione che fosse il più conforme al desiderio di ciaschedun Cantone; Il distinguere ciò che meglio corrispondente alle idee che i Cantoni novelli si sono formate della Libertà, e della felicità; Il conciliare dei Cantoni antichi le istituzioni consacrate dal tempo con i diritti restituiti alla massa de' Cittadini: Questi erano gli oggetti che bisognava sottomettere all'esame, ed alla discussione. La loro importanza, e la loro difficoltà ci hanno determinato di sentire noi stessi dieci deputati nominati dai due Partiti, cioè i Cittadini d'Affory, Glutz, Jauch, Mormot, Reinhart, Sprecher, Stapfer, Usterg, Wattewille e Vontflue; e noi abbiamo conferito il rissultato delle loro discussioni tanto con i diversi progetti presentati dalle Deputazioni Cantonali, quanto con i rissultati delle discussioni ch'ebbero luogo frà le Deputazioni, ed i Senatori Commissarj. Avendo in tal modo impiegati tutti i mezzi per conoscere gli interessi, e la volontà degli Svizzeri, Noi in qua-

[1] Il testo dell'Atto di mediazione che comprende gli articoli ticinesi, ma non quelli grigioni, e l'«Atto federativo», che regola il funzionamento delle strutture comuni a tutti i cantoni, come gli obblighi in uomini e in denaro verso la Francia, sono pubblicati in Alfred Kölz, *Le origini della Costituzione svizzera*, Armando Dadò, Locarno 1999. Il documento qui trascritto è conservato nell'Archivio comunale di Poschiavo.

lità di Mediatore, senz'altra vista chè quella della felicità de' Popoli sopra gl'interessi dei quali dobbiamo a pronunciare, e senza intenzione di nuocere all'indipendenza della Svizzera, stabiliamo quanto segue:

(Seguono le costituzioni dei Cantoni in ordine Alfabetico, secondo il quale il cantone de' Griggioni è il Settimo)

N.B. Nel Documento pubblico dell'Atto di Mediazione di Bonaparte con i 19. Cantoni Elvetici, consiste in Pagine 180. in folio, si trova al Cap. VII.

La Costituzione del Cantone Rezia

Articolo 1mo Il cantone Rezia è diviso in 3 Leghe.

2do Ogni Lega è divisa come prima in Communi (Giurisdizioni). La Signoria di Majenfeld forma un Commune, e gode gli stessi Diritti come gli altri. Haldenstein resta incorporato nel Commune delle quattro Vicinanze. La Corte Vescovile colla Città di Coira, e Tarasp con l'Engadina bassa.

3zo I requisiti necessarj per l'esercizio del Diritto di Cittadinanza nel cantone sono gli stessi di prima; la Legge potrà fissarli più espressamente.

4to Ogni Griggione dell'età di 16 anni appartiene alla Milizia del Cantone.

5. L'accettazione delle Leggi, e l'amministrazione sono rimessi in ogni Comune sul piede antico. Le Parti che per l'innanzi fossero Suddite devono essere messe sul piede delle innanzi indipendenti.

6to I progetti di Legge appartengono al Gran Consiglio del Cantone. Questo consiste in 63 Rappresentanti del Popolo, i quali vengono eletti dai Communi secondo la proporzione antecedente di tutte le parti del Comune senz'alcun riguardo ai privilegi che limitassero per l'innanzi l'elezione. Il Gran Consiglio decide sopra le vertenze che nascer potessero fra'Communi, invigila sugli affari comuni; distribuisce, occorrendo il caso, sui Communi le pubbliche grevezze; delibera sulle dimande per tenere Diete straordinarie Elvetiche; nomina i deputati a tutte le Diete ordinarie, e straordinarie; fissa le loro Istruzzioni; e prende cura dell'esecuzione dei Decreti della Dieta Elvetica.

7mo Il Piccolo Consiglio consiste in trè Capi, di cui ognuno viene nominato dai Rappresentanti dei Comuni della sua Lega, senza riguardo ad anteriori privilegi a ciò contrarj; gl'incombe di dar esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio grande; presenta ad esso i ricorsi dei Communi, i quali esiggono la sua decisione.

8vo L'antico ordine Giudiziario viene nelle tre Leghe ristabilito; la Legge potrà farvi dei cangiamenti, ed eriggere un Tribunale d'appello per ciascheduna Lega, o' uno solo per tutto il Cantone.

9no Nè i Communi, nè le Leghe potranno entrare in particolari Relazioni fra di loro, se non per mezzo dei Capi, o del Consiglio grande.

10mo La Legge fa le mutazioni delle particolari instituzioni dei Tribunali addattate alle circostanze; e che non siano contrarie alla presente Constituzione.

11mo La Constituzione garantisce le Confessioni, cioè le Religioni che si rittrovano nel cantone; ella garantisce ad ogni Cittadino di una Lega il libero esercizio della sua industria in tutto 'l Cantone.

12mo La costituzione garantisce il diritto di riscattarsi dalla prestazione delle decime, e de' censi; la Legge determina il modo del riscatto secondo il giusto prezzo.

Il documento non riporta l'ultimo articolo della costituzione. Riproduciamo qui la versione tedesca che assicura il diritto di emancipazione da decime e rapporti di dipendenza territoriale.

Artikel 13
Die Verfassung sichert das Recht, Zehnten und Bodenzinse loszukaufen. Das Gesez bestimmt die Art des Loskaufs nach dem wahren Werthe dieser Beschwerden.

(Seguono le costituzioni degli altri cantoni sino al Capitolo 20mo)